



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 19 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Monza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 100/2022 - Documentazione ai fini iscrizione Elenco Esperti CNC

L'Ordine di Monza chiede un parere sull'interpretazione da attribuire alle Linee Guida del Ministero della Giustizia del 29/12/2021, trasmesse al CNDCEC il 30/12/2021 protocollo 14851 in merito al punto di seguito riportato: "Nel valutare la domanda di iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda". Si chiede se il certificato camerale vada prodotto per tutti gli incarichi ricevuti (comprese le nomine a commissario nei concordati preventivi) e indicati in domanda, ovvero occorre solo per le cariche ricoperte di cui al punto 7.

Stando a quanto disposto dall'art. 3, ultimo periodo, le funzioni di amministrazione, direzione e controllo ritenute valide come "pregresse esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale" devono essere svolte in società interessate da operazioni di ristrutturazione nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. La precisazione in base alla quale l'operazione di ristrutturazione cui si riferisce l'esperienza vantata dal professionista deve essersi conclusa positivamente, parrebbe derivare dalla consapevolezza che le funzioni di amministrazione, direzione e controllo di per sé non garantiscono adeguata esperienza nella ristrutturazione aziendale, al pari degli altri incarichi e prestazioni professionali elencati nelle summenzionate Linee guida, che, diversamente dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, esprimono professionalità specifica nel campo della crisi di impresa e delle procedure concorsuali.

Pertanto, mancando nei casi richiamati un mandato professionale o un incarico giudiziale conferito dal debitore o dall'autorità giudiziaria, accettato dal professionista e dal medesimo espletato, per la ristrutturazione aziendale, per poter valutare tali esperienze in relazione alla vicenda di ristrutturazione vissuta dall'azienda e "partecipata" dal professionista svolgendo funzioni di amministrazione, direzione e controllo, alla domanda deve essere allegata la visura camerale, anche storica, della società da cui poter evincere le cariche sociali vantate dal professionista e che la società non è sottoposta a fallimento o altra procedura di liquidazione.

In definitiva, si ritiene che il certificato camerale vada prodotto per le cariche ricoperte di cui al punto 7.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

